

LAVORATORI ISCRITTI AL FPSP ALLA DATA DEL 31.12.1995

Pensione di vecchiaia anticipata (Decreto Legislativo n. 166/1997 – Articolo 9 DPR n. 157/2013)				
Requisiti	Sistema di calcolo	Art. 16 DPR n. 1420/1971	Contribuzione utile al diritto/misura	Contribuzione utile alla misura
54 anni di età e 20 anni di assicurazione e di contribuzione versata/accreditata al FPSP con la qualifica di sportivo	Misto	Si, a condizione che risultino maturati almeno 20 anni di assicurazione e contribuzione versata/accreditata nel FPSP con la qualifica di sportivo Competenza sempre FPSP	Obbligatoria e volontaria versata al FPSP riferita a effettive prestazioni lavorative svolte nella qualifica di sportivo	Contribuzione obbligatoria FPLD in art. 16 DPR n. 1420/1971 e CD/CM in art. 4-ter Legge n. 63/1993
			Contribuzione figurativa per Servizio Militare e Maternità ai fini dell'assicurazione nel FPSP	Contribuzione ricongiunta al FPSP ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 29 del 1979 e della Legge n. 45/1990
			Contribuzione da riscatto correlato ad attività lavorativa riconducibile al settore dello sport	Contribuzione versata/accreditata nel Fondo Pens. Lav. Spett. (FPLS)
				Altra contribuzione figurativa

Altre prestazioni a carico del FPSP secondo i requisiti ordinari previsti dalla Legge n. 214/2011 (anticipate - vecchiaia)			
Requisiti	Sistema di calcolo	Art. 16 DPR n. 1420/1971	Contribuzione utile al diritto e alla misura
Secondo i requisiti ordinari previsti per le pensioni anticipate e di vecchiaia dell’A.G.O. dalla legge n. 214/2011	Misto	Competenza FPSP-FPLS o FPLD	Obbligatoria, volontaria, da riscatto/ricongiunzione e figurativa versata/accreditata al FPSP
			Contribuzione obbligatoria FPLD in art. 16 DPR n. 1420/1971 e CD/CM in art. 4-ter Legge n. 63/1993
			Contribuzione versata/accreditata nel Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo (FPLS)
N.B.: Le disposizioni di cui all'art. 16 del DPR n. 1420/1971 sono alternative alle disposizioni che disciplinano il Cumulo di cui alla legge n. 228/2012, la Totalizzazione di cui al d.lgs. n. 42/2006, il Computo di cui al DM 282/1996, Cumulo di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 184/1997 come modificato dall’articolo 1, comma 76, lettera b) della legge n. 247/2007.			N.B.: La prevalenza di contribuzione versata/accreditata tra FPSP e FPLS determina la competenza al riconoscimento della prestazione a carico dell’uno o dell’altro Fondo (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 182/1997). Per le pensioni anticipate, devono risultare maturati almeno 35 di anzianità contributiva al netto della contribuzione figurativa per malattia e per DS.

LAVORATORI ISCRITTI AL FPSP A DECORRERE DAL 01.01.1996 OVVERO DAL 01.07.2023

<i>Pensione anticipata contributiva (Articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011)</i>			
Requisiti	Sistema di calcolo	Art. 16 DPR n. 1420/1971	Contribuzione utile al diritto e alla misura
42 anni e 10 mesi (uomini) 41 anni e 10 mesi (donne) di anzianità assicurativa e contributiva e 3 mesi di Finestra Mobile. Dal 1° gennaio 2027 i requisiti devono essere eventualmente adeguati con gli incrementi per la speranza di vita	Contributivo	Competenza FPSP-FPLS o FPLD	Contribuzione a qualsiasi titolo versata/accreditata a favore dell'assicurato fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria e la contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anni di età è moltiplicata per 1,5

Pensione anticipata contributiva (Articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011)			
Requisiti	Sistema di calcolo	Art. 16 DPR n. 1420/1971	Contribuzione utile al diritto e alla misura
64 anni di età e 20 anni di assicurazione e di contribuzione versata/accreditata al FPSP Dal 1° gennaio 2024 l'importo soglia dell'assegno di pensione deve essere non inferiore a 3 volte l'importo dell'assegno sociale ridotto a 2,8 per le donne con un figlio, a 2,6 per le donne con due o più figli; l'importo dell'assegno di pensione non può comunque eccedere il limite di 5 volte il trattamento minimo Inps fino al raggiungimento dell'età pensionabile Per i soggetti in possesso dei requisiti entro il 31.12.2023 l'importo soglia è 2,8 l'importo dell'assegno sociale	Contributivo	Solo per la misura ed a condizione che risultino almeno 20 anni di contribuzione nel FPSP con la qualifica da sportivo	Effettiva (obbligatoria e volontaria) versata/accreditata al FPSP con la qualifica di sportivo
			Contribuzione ricongiunta al FPSP ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 o della Legge n. 45/1990
			Contribuzione versata/accreditata nel Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo (FPLS)
			Contribuzione figurativa (solo per la misura)

N.B.: Qualora il perfezionamento del requisito dei 20 anni di assicurazione e di contribuzione richiesto per il riconoscimento della pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011, avvenga totalizzando gratuitamente la contribuzione A.G.O (da lavoro dipendente FPLD - e/o autonoma CD/CM), la prestazione pensionistica è riconosciuta in Cumulo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 184/1997 come modificato dall'articolo 1, comma 76, lettera b) della legge n. 247/2007. La pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 può, invece, essere riconosciuta anche in applicazione dell'istituto di Cumulo di cui alla legge n. 228/2012.

Dal 1° gennaio 2027 i requisiti di età e di contribuzione della pensione di cui all'art. 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011, devono essere adeguati agli incrementi per la speranza di vita.

Pensione di vecchiaia contributiva (Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011)

Requisiti	Sistema di calcolo	Art. 16 DPR n. 1420/1971	Contribuzione utile al diritto alla misura
67 anni di età e 20 anni di assicurazione e di contribuzione versata/accreditata al FPSP con la qualifica di sportivo Dal 01.01.2024 importo soglia dell'assegno di pensione deve risultare uguale all'importo dell'assegno sociale Per i soggetti in possesso dei requisiti al 31.12.2023 l'importo soglia è 1,5 volte l'assegno sociale Dal 1° Gennaio 2027 i requisiti di età devono essere adeguati agli eventuali incrementi per la la speranza di vita.	Contributivo	Solo per la misura ed a condizione che risultino almeno 20 anni di contribuzione nel FPSP con la qualifica da sportivo	Effettiva (obbligatoria e volontaria) versata/accreditata al FPSP con la qualifica di sportivo
			Contribuzione ricongiunta al FPSP ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 e della Legge n. 45/1990
			Contribuzione versata/accreditata nel Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo (FPLS)
			Contribuzione figurativa (solo per la misura)

OPPURE:

Requisiti	Sistema di calcolo	Art. 16 DPR n. 1420/1971	Contribuzione utile al diritto e alla misura
71 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione della contribuzione figurativa accreditata a qualsiasi titolo ed a prescindere dall'importo della pensione. Dal 1° Gennaio 2027 i requisiti di età devono essere adeguati agli eventuali incrementi per la speranza di vita.	Contributivo	Solo per la misura ed a condizione che risultino almeno 5 anni di contribuzione nel FPSP con la qualifica da sportivo	Effettiva (obbligatoria e volontaria) versata/accreditata al FPSP con la qualifica di sportivo
			Contribuzione ricongiunta al FPSP ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 e della Legge n. 45/1990
			Contribuzione versata/accreditata nel Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo (FPLS)
			Contribuzione figurativa (solo per la misura)

N.B.: Qualora il perfezionamento del requisito dei 5 o dei 20 anni di assicurazione e di contribuzione richiesto per il riconoscimento delle prestazioni di vecchiaia contributive di cui all'art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 211/2011, avvenga totalizzando gratuitamente la contribuzione A.G.O (da lavoro dipendente FPLD e/o autonoma CD/CM), la prestazione pensionistica potrà essere riconosciuta in Cumulo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 184/1997 come modificato dall'articolo 1, comma 76, lettera b) della legge n. 247/2007 oppure in Cumulo di cui alla legge n. 228/2012.

Per le prestazioni pensionistiche da liquidarsi in forma contributiva di cui all'art. 24, commi 6, 7 e 11, del decreto-legge n. 211/2011, in favore dei lavoratori gli sportivi iscritti al Fondo successivamente alla data del 31.12.1995, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 374, lettera c), della legge n. 205/2017, e dell'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 166/1997, stabiliscono che è consentito aggiungere, all'età anagrafica, ai fini della liquidazione delle prestazioni in forma contributiva, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nella qualifica da sportivo, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995 aggiornati tempo per tempo. Tali disposizioni non si applicano nelle ipotesi di istanze liquidate in uno degli istituti di cumulo dei periodi assicurativi.

Per le lavoratrici madri, il beneficio in parola esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995.